

RICORSO N. 7835

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 44/21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

GALLUP, INC.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

DOXA S.P.A.

* ***** *

In fatto ed in diritto

La Gallup inc ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione avverso il provvedimento dell'UIBM , datato 5-11-19, di inammissibilità della opposizione da essa presentata avverso la domanda di registrazione n.302017000045879 , depositata dalla Doxa spa., avente ad oggetto il marchio GALLUP in quanto essa opponente non aveva depositato nei termini la prova d'uso.

Con l'unico motivo di ricorso ,illustrato con memoria,la ricorrente deduce che l'omesso deposito sarebbe stato determinato da un errore scusabile originato dalla sostituzione del computer avvenuta nelle ore lavorative che ha impedito al nuovo computer del mandatario Agazzani il ricevimento delle e-mail pervenute nel tardo pomeriggio di quel giorno a causa di una mancata sincronizzazione delle PEC pervenute

Chiede quindi l'applicazione dell'art 193 ,primo comma, c.p.i. per la reintegrazione dei termini.

La Doxa spa ha depositato memoria difensiva ed una integrativa nonché nota di trattazione.

Va in primo luogo esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Doxa spa . L'eccezione è infondata.

Risulta invero dalla documentazione in atti che l'Ufficio aveva inviato per la notifica il provvedimento di rigetto dell'opposizione in data 5.11.19 ma risulta altresì dalla pec


attinente l'invio del provvedimento che la notifica di questo non si era perfezionata a causa di un errore tecnico .

E' quindi evidente che da tale data non poteva iniziare a decorrere il termine per l'impugnazione.

Dagli atti non si rinviene alcuna ulteriore notifica alla Gallup né vi è prova della data di avvenuta conoscenza da parte di quest'ultima del provvedimento onde il ricorso risulta comunque ammissibile

Venendo al merito ,il ricorso non risulta fondato

Dato per acquisito che il testo attuale dell'art 193 c.p.i richiede al fine di ottenere la reintegrazione che sia stata adottata la diligenza richiesta dalle circostanze e non più la massima diligenza esigibile, si osserva che a giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già chiarito che ,ai sensi dell'articolo 193 c.p.i. in questione , la diligenza richiesta dalle circostanze - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - identifica la modalità di effettuazione della prestazione cui è affidato l'esatto adempimento, e, dunque, l'accadimento che, oltre a precludere l'esecuzione di quest'ultima, non è stato impedito dalla predetta diligenza, inutilmente dispiegata, esentando dalla responsabilità per l'inadempimento (cioè dalle conseguenze previste dalla legge), onde il giudice deve esaminare il quadro reale nel quale



l'attività da compiersi si collocava, così da valutare se una qualche rimproverabilità sia riscontrabile. (Cass 22634/12; da ultimo Cass 7496/19).

Data per accertata l'ampia esperienza e capacità dello studio professionale Agazzani e Associati srl, nel caso di specie non appare che il predetto mandatario della società ricorrente abbia applicato la diligenza richiesta dalle circostanze.

Il malfunzionamento dei sistemi di posta interna, nel caso di specie on line, non può considerarsi infatti un evento eccezionale, dovendo comunque i predetti sistemi disporre di adeguati meccanismi in grado di segnalare un eventuale malfunzionamento, ivi compresi quelli relative alle fallite sincronizzazioni, che nella fattispecie non sussistevano nulla essendo stato dedotto in proposito.

Tra l'altro il mandatario avrebbe potuto al termine dell'operazione di sostituzione del computer controllare le proprie PEC anche su altri computer dell'ufficio.

A ciò deve aggiungersi che in ogni caso, essendo stato nel caso di specie l'inconveniente determinato dalla sostituzione di un computer client con conseguente fallimento di sincronizzazione con il server, il ricorrente avrebbe comunque dovuto fornire la prova di tale circostanza che non risulta però fornita non essendo stata prodotta alcuna documentazione attinente alla sostituzione

del computer, alla bolla di consegna del nuovo computer ed all'intervento di un tecnico informatico.

Non appare quindi che sussista la diligenza richiesta dalle circostanze.

Va infine aggiunto che nel caso di specie la ricorrente chiede a questa Commissione di disporre la reintegrazione e ciò non appare possibile trattandosi di reintegrazione di un termine scaduto nella procedura di opposizione innanzi all'UIBM e non di un termine innanzi a questa Commissione per cui sull'istanza si sarebbe dovuta preliminarmente pronunciare l'UIBM a seguito di apposita istanza della parte e solo successivamente proporre in caso di esito negativo ricorso innanzi a questa Commissione..

Il ricorso va dunque respinto.

La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di causa.

PQM

Rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio

Roma 18.10.21

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 30 - 11 - 2021

LA SEGRETERIA

